

**Domanda:**

In materia di illeciti amministrativi ambientali, lo scritto difensivo può essere presentato direttamente all'organo accertatore?

**Risposta (a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta)**

In virtù del combinato disposto degli artt. 17 e 18 della legge n. 689/1981, nell'ambito del procedimento amministrativo sanzionatorio le difese non vanno presentate all'organo che ha eseguito l'accertamento, ma alla pubblica amministrazione che deve emettere l'ordinanza ingiunzione. Infatti, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981 gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il "rapporto" gli scritti difensivi (con le correlate allegazioni documentali) e la richiesta di audizione personale, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione. In base al precedente art.17 l'organo di vigilanza presenta il rapporto alla pubblica amministrazione competente per legge ad applicare la sanzione amministrativa mediante ordinanza ingiunzione.

Va rilevato che il verbale di contestazione deve comunque indicare a quale autorità amministrativa presentare le difese, poiché anche in campo amministrativo punitivo trova applicazione la previsione dell'art. 3, 4° comma della legge n. 241 del 1990, secondo cui in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

*Quid iuris* nell'eventualità in cui l'interessato invii le memorie difensive all'organo di controllo, sebbene il verbale di contestazione indichi espressamente di presentarle alla p.a. deputata ad adottare l'ingiunzione? In questa ipotesi gli accertatori provvedono a trasmettere gli scritti difensivi all'autorità competente a riceverli, restando tuttavia a carico del trasgressore l'eventuale superamento del termine perentorio di trenta giorni stabilito dall'art. 18 della legge n. 689/1981 per l'esercizio delle facoltà difensive.

Stefania Pallotta

*Publicato il 1 marzo 2009*

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

***Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.***